



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante "*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale il sen. Nello Musumeci è stato nominato Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2022, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, l'incarico per la Protezione civile e le Politiche del mare;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, sen. Nello Musumeci, è stata conferita la delega di funzioni in materia di protezione civile, superamento delle emergenze e ricostruzione civile, nonché per le politiche del mare, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2025;

VISTO il decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116, recante "*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi*" convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e, in particolare, l'articolo 11, comma 1-*bis*, con il quale la durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale nei territori dei comuni di Chieti e di Bucchianico conseguente agli eventi di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 è fissata in cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge n. 147 del 2025;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante “*Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità*”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, della citata legge 18 marzo 2025, n. 40, che prevede che “*Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, d’intesa con le regioni e le province autonome interessate, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di cui all’articolo 2, è nominato un Commissario straordinario alla ricostruzione, che può essere individuato nel presidente della regione interessata o, in caso di evento calamitoso ultraregionale, nel presidente di una delle regioni interessate. In alternativa, con le medesime modalità previste dal primo periodo, il Commissario straordinario alla ricostruzione è individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza manageriale per l’incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e rilevanza del processo di ricostruzione.*”;

VISTE le dichiarazioni rese dal dott. Marco Marsilio, in ordine alla insussistenza di cause di inconfiribilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico;

ACQUISITA l’intesa della Regione Abruzzo con nota del 20 novembre 2025;

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio, quale Commissario straordinario alla ricostruzione, ai sensi dell’articolo 3 della citata legge 18 marzo 2025, n. 40;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 4 dicembre 2025;

DECRETA

Articolo 1

(Nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Il Presidente della Regione Abruzzo, dott. Marco Marsilio è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, per la durata dello stato di ricostruzione e comunque non oltre il termine del mandato politico, ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n.40, Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori dei Comuni di Chieti e Bucchianico conseguente agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di maggio e giugno 2023, in breve “*Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico*”.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 può essere revocato con le medesime modalità previste per la nomina.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE

Articolo 2 (Compiti e funzioni)

1. Al Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del presente decreto spettano i compiti e le funzioni indicate dall'articolo 3 della legge 18 marzo 2025, n.40, ed ogni altra funzione o compito attribuitogli dalla medesima legge, nel rispetto dei limiti e delle modalità di esercizio in essa stabiliti.
2. Il Commissario straordinario procede nelle attività di ricostruzione secondo le previsioni e con le risorse di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2025 n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025 n. 147.
3. Il Commissario straordinario svolge direttamente le funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Articolo 3 (Compenso del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Al Commissario straordinario, in ragione dell'incarico attribuito, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Contabilità speciale e oneri)

1. È autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione dei Comuni di Chieti e Bucchianico, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 18 marzo 2025, n. 40.
2. Per lo svolgimento del presente incarico il Commissario straordinario si avvale della contabilità speciale a lui intestata.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per il controllo.

Nello Musumeci

09 DIC. 2025

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE

VISTO E ANNOTATO 4651/2025

Roma, 22.12.2025

IL REVISORE

IL DIRIGENTE